

Assicurazione della Responsabilit  Civile Patrimoniale**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)**

Compagnia assicurativa: Lloyd's Insurance Company S.A.

Intermediario in veste di Manufacturer de facto: MAG SPA

Product: RC Patrimoniale

Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni: 1.0

Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: 15/1/2023

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato   l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire pi  nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Lloyd's Insurance Company S.A.   una societ  belga a responsabilit  limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E' soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.

Sito web: www.lloydseurope.com

E-mail: lloydseurope@lloyds.com

Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd's Insurance Company S.A.   autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento (numero d'iscrizione all'Elenco IVASS n. I.00151) ed in Libera Prestazione di Servizi (numero d'iscrizione all'Elenco IVASS n. II.01526). La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia, con cui sar  concluso il contratto,   Corso Garibaldi 86, Milano 20121.

Sito web: www.lloyds.com/it-it/lloyds-around-the-world/home

E-mail: informazioni@lloyds.com

Telefono: +39 02 6378 8870

Alla fine del 2023, il capitale sociale ordinario di Lloyd's Insurance Company S.A.   di EUR 558 milioni. Inoltre, attraverso il rilascio di una lettera di credito sono stati resi disponibili ulteriori fondi propri per 200 milioni di EUR. Il requisito patrimoniale di solvibilit  della societ  (SCR)   pari a EUR 322 milioni e l'importo dei fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR   pari a EUR 710 milioni. Il coefficiente di solvibilit  della societ  quindi, inteso come il rapporto tra i fondi propri e l'SCR,   pari al 221%. Il suo requisito patrimoniale minimo (MCR)   pari a EUR 80 milioni e l'ammontare dei fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR   di EUR 549 milioni. La relazione sulla solvibilit  e sulla situazione finanziaria di Lloyd's Insurance Company S.A. per l'anno 2023   disponibile su www.lloydseurope.com/about/lloyds-brussels-hub/

Al contratto si applica la legge della Repubblica Italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi è nessuna informazione aggiuntiva rispetto a quanto già indicato nel Documento Informativo Precontrattuale (DIP).

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Lettera B Responsabilità Civile per danni materiali e Corporali verso terzi

Il sovrappremio pagabile per l'estensione relativa alla Responsabilità Civile per Danni Materiali e Corporali verso terzi è da intendersi pari al 20% del premio annuo più qualsiasi altro sovrappremio pagato.

Lettera C Responsabilità amministrativa e contabile a seguito di calunnia, ingiuria, diffamazione verso terzi

Il sovrappremio pagabile per l'estensione relativa alla Responsabilità Amministrativa e contabile a seguito di calunnia, ingiuria, diffamazione è da intendersi pari al 25% del premio annuo più qualsiasi altro sovrappremio pagato.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Si specificano le seguenti esclusioni:

- questo contratto esclude qualsiasi perdita derivante dal rischio Cyber.
- Questa polizza non copre:

a) Perdita o distruzione o danno di qualsiasi proprietà o perdita o spesa che risulti o derivi da quanto sopra o qualsiasi perdita che ne consegua;

b) Qualsiasi responsabilità legale di qualsiasi natura Direttamente o indirettamente causata da o che abbia contribuito o derivi da:

i) Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da carburante nucleare o da rifiuti nucleari derivanti dalla combustione di carburante nucleare

ii) Le proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre caratteristiche pericolose di qualsiasi assemblaggio di esplosivi nucleari o delle sue componenti nucleari

- il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, Danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione a Guerra o terrorismo

la presente Assicurazione esclude perdite, danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, derivanti o in connessione all'uso effettivo o alla minaccia di uso doloso di materiali biologici o chimici patogeni o velenosi, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento contribuente contemporaneamente o successivamente alla stessa.



Ci sono limiti di copertura?

Si sono presenti i seguenti limiti di copertura:

Limiti di Indennizzo

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Copertura per ciascun Sinistro e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri denunciati dall'Assicurato/Contraente nello stesso periodo. Le garanzie vengono prestate senza applicazione di Franchigia a carico dell'Assicurato/Contraente salvo se diversamente indicato nel presente certificato.

Massimale di Polizza

Soggetta a previa approvazione da parte del Sottoscrittore, i massimali selezionabili sono quelli di Euro 500.000; Euro 1.000.000; Euro 1.500.000; Euro 2.500.000; Euro 3.000.000; Euro 5.000.000. L'Assicurato prende atto che nel caso di corresponsabilità di più Assicurati degli stessi Enti della Pubblica Amministrazione nella determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro sono obbligati fino alla concorrenza del massimale indicato di EUR 7.500.000,00 complessivamente fra tutti gli Assicurati coinvolti nello stesso Sinistro. Nell'eventualità che il risarcimento complessivamente indennizzabile dagli Assicuratori, ai termini del certificato o dei certificati, ecceda EUR 7.500.000,00 le indennità spettanti a ciascuno degli Assicurati si intenderanno proporzionalmente ridotte in misura uguale fra tutti gli Assicurati coinvolti nello stesso sinistro.

Altre assicurazioni

Il contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.)

Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C. C.).

Spese legali e gestione delle vertenze di Sinistro

Gli Assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nel presente certificato per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

La garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.; ivi comprese le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, limitatamente alle pretese di risarcimento del danno, e dinanzi alla Corte dei Conti.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

In mancanza di designazione del legale da parte degli Assicuratori, entro 30 giorni dalla comunicazione del sinistro da parte dell'Assicurato, l'Assicurato ha facoltà di nominare un proprio legale fiduciario previa comunicazione scritta agli Assicuratori.

Si prende atto che a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 28/2010 (Mediazione finalizzata alla Conciliazione) sono inclusi nell'ambito del Massimale per Costi e Spese:

- a) I costi propri di segreteria (spese di avvio) per l'istruttoria conseguente all'istanza di mediazione, sia qualora il Contraente/Assicurato sia parte istante, sia qualora il Contraente/Assicurato sia chiamato alla mediazione;
- b) Le spese di mediazione determinate in considerazione del valore della lite;

c) Le spese del legale eventualmente incaricato dal Contraente/Assicurato alla propria assistenza nella mediazione.

Validità temporale dell'Assicurazione- Inizio e termine della garanzia- (forma Claims Made)

L'Assicurazione vale per i Sinistri denunciati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione indicato nella Scheda, a condizione che tali Sinistri siano conseguenti a comportamenti posti in essere non precedentemente al periodo di retroattività indicato nella Scheda di Copertura (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state presentate richieste di risarcimento scritte all'Assicurato prima della data di stipulazione dell'Assicurazione stessa.

Si precisa inoltre che in caso di eventuali cambiamenti di categoria assicurativa/Ente di appartenenza nel periodo del presente certificato l'Assicurato dovrà provvedere a comunicarlo tempestivamente agli Assicuratori.

Nel caso di morte, pensionamento dell'Assicurato, nonché di cessazione dell'attività senza che sia stata intrapresa una nuova attività compresa tra quelle assicurabili con il presente certificato, l'Assicurazione è altresì operante dalla data di scadenza indicata nel modulo di copertura, per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla data di cessazione, purché afferenti alle Cariche assicurate ed a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di decorrenza della prima polizza contratta in continuità assicurativa per il tramite del Corrispondente Lloyd's Insurance Company SA e/o Lloyd's Broker indicato in scheda di copertura, escluso il periodo retroattivo.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Per i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato nel presente certificato.

Limiti territoriali

L'assicurazione vale per le Richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea. Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, al broker indicato nella Scheda di Copertura, entro 15 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- (a) Formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato-Ente Pubblico – Corte dei Conti etc);
- (b) Ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C. C.)

Assistenza diretta / in convenzione: Non prevista

Gestione da parte di altre imprese: Non prevista

Prescrizione: diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.
Obblighi dell'impresa	Espletata l'attività istruttoria necessaria alla verifica della copertura di polizza e alla quantificazione del danno, l'indennizzo e/o il risarcimento, se dovuto, avverrà entro 30 giorni dal compimento dell'ultimo atto istruttorio necessario.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Dopo ogni Sinistro e fino al 60mo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione limitatamente all'Assicurato che abbia cagionato il Sinistro, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato. La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti. Per i casi nei quali la legge od il certificato si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso coincide con la durata del certificato. La data di inizio e la data di scadenza della polizza sono indicate nella scheda di polizza.
Sospensione	Se il Contraente non paga il premio relativo al primo periodo, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30mo giorno successivo a quello della scadenza del premio e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista la possibilità di disdire la polizza. Solo in caso di sinistro: - Dopo ogni Sinistro e fino al 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione limitatamente all'Assicurato che abbia cagionato il Sinistro, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Risoluzione	Il contratto termina alla data di scadenza senza obbligo di disdetta non essendone previsto il tacito rinnovo o la tacita proroga. Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto

	dell'Indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione limitatamente all'Assicurato che abbia cagionato il sinistro, con preavviso di 60 giorni.
--	--

**A chi è rivolto questo prodotto?**

Il prodotto è rivolto alla persona nominativamente indicata nella Scheda di Copertura che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione, ivi inclusi gli Amministratori, i Dirigenti e Dipendenti.

**Quali costi devo sostenere?**

Costi di intermediazione - La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 15,00%

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	I reclami vanno presentati per iscritto a: Servizio Reclami Lloyd's Insurance Company S.A. Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano Fax: +39 02 6378 8857 E-mail: lloydseurope.servizioreclami@lloyds.com o lloydseurope.servizioreclami@pec.lloyds.com Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) giorni di calendario dal presentazione del reclamo.
All'IVASS	In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) giorni di calendario dal presentazione del reclamo, l'assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti: IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni via del Quirinale 21 - 00187 Roma Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia) Tel. : +39 06 42021 095 (chiamate dall'estero) Fax : +39 06 42133 206 E-mail: ivass@pec.ivass.it Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori).	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.